20200050488 04/06/2020 10:40:42 Proc: P-20200041669 Uff: DIR.SCIENTIFICA

Sistema Socio Sanitario

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo

Regione Lombardia

REP. 148/2020

Procedimento n. 20200041669

Protocollo n. 2020005048 8

CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO, IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO, DI ATTIVITA' DI RICERCA/SUPPORTO ALLA RICERCA PRESSO LA U.O.C. SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE

PREMESSO

che la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo" di Pavia con decreto dirigenziale n.0371/2020, a seguito della pubblica selezione autorizzata con determinazione n.5/D.G./0397 del 07/05/2020, ha disposto il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, di natura professionale, per l'espletamento di attività di ricerca/supporto alla ricerca presso la U.O.C. Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT);

TRA

il Dott. Carlo Nicora, Direttore Generale della Fondazione I.R.C.C.S. "Policlinico San Matteo" (C.F. n. 00303490189, P.I. 00580590180), domiciliato per la carica presso la Fondazione, sita in Pavia, Viale Golgi, 19, il quale interviene ed agisce in qualità di datore di lavoro, in rappresentanza della stessa, in virtù della deliberazione di nomina n. 5/C.d.A./0003 del 28/12/2018,

E

La Dr.ssa Daniela Maria Teresa TROLETTI, C.F TRLDLM57B55C760O e Partita I.V.A. 02655880181 (di seguito incaricato),

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art. 1

La Fondazione conferisce all'Incaricato contratto libero professionale, da rendersi in regime di lavoro autonomo, con la funzione di supporto allo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo "*Humoral response and allogenic hematopoietic stem cell transplantation. The role of anti-HLA antibodies as biomarkers for rejection*" (Responsabile Dr.ssa Annamaria Pasi).

In particolare, l'incaricato, avuto riguardo agli obiettivi posti dal progetto di cui sopra, si impegna a svolgere le seguenti attività: identificazione di nuovi biomarcatori (anticorpi anti-HLA) nei pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali dopo infezione da COVID-19.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Art.2

L'incaricato si impegna a fornire le prestazioni professionali che, per la natura del presente contratto, non avranno in alcun modo carattere di lavoro subordinato, rientrando tra i rapporti di cui all'art. 53 del T.U.I.R. n. 917/1986 e, quindi, esercitando tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa alle specifiche prestazioni professionali da esercitarsi in correlazione alla specifica natura dell'incarico, secondo specifica normativa di

DT

Prot: 20200050488 04/06/2020 10:40:42 Proc: P-20200041669 Uff: DIR.SCIENTIFICA

riferimento, anche di grado inferiore, da atti di programmazione nazionali, regionali e della Fondazione, nonché da disposizioni interne alla Struttura nel cui ambito presta la propria attività.

L'incaricato si obbliga a eseguire personalmente la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima, nel rispetto dei principi della miglior tecnica. L'attività dovrà essere prestata in ossequio ai dettami dell'etica e della deontologia professionale.

L'incaricato si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso la Fondazione.

L'incaricato si impegna all'osservanza delle direttive aziendali in tema di certificazione ISO, alla partecipazione, ove richiesto, ai processi di Risk Management, nonché al rispetto dei criteri di igiene e sicurezza del lavoro così come previsti dal T.U. n. 81/2008 e di tutela della privacy come previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..

La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

L'incaricato prende atto che, nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la Fondazione potrà chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore e/o maggior danno subito.

L'incaricato è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa grave e/o dolo.

Art.3

Nell'ambito dell'assetto organizzativo della Fondazione, l'incaricato assicura la propria presenza a tempo pieno ed organizza il proprio tempo di lavoro articolando il relativo orario per correlarlo alle esigenze della Fondazione nel cui ambito presta la propria attività, in relazione alle finalità di cui al presente contratto da realizzarsi tramite l'utilizzo delle risorse in dotazione. Fermo il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché quelle di riferimento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, l'incaricato è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai procedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare danno per la Fondazione ovvero danno o un ingiusto vantaggio a terzi e, in ogni caso, nei limiti previsti dalle vigenti norme in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L' obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza del rapporto.

L'incarico conferito con il presente contratto non dà luogo a rapporto di impiego ed è incompatibile con la titolarità di borse di studio e di ricerca, nonché con qualsiasi altro rapporto di ricerca con altri Enti di diritto

Prot: 20200050488 04/06/2020 10:40:42 Proc: P-20200041669 Uff: DIR.SCIENTIFICA

pubblico o privato con istaurazione, quindi, di un vincolo di esclusività per ricerca a favore di questa Fondazione.

L'incarico conferito con il presente contratto deve intendersi per un impegno a tempo pieno ed è, pertanto, incompatibile con qualsiasi altro incarico (assistenziale e/o di ricerca) presso questa Fondazione.

Art.4

Il presente contratto è disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 2229 e segg. del Codice Civile.

Art.5

Il presente incarico ha una durata di mesi 11 (undici), a far tempo dal 01/06/2020 e, quindi, fino al 30/04/2021, salvo cessazione anticipata per attivazione della copertura del posto tramite le forme ordinarie di reclutamento.

Art.6

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, all'incaricato è corrisposto un compenso complessivo lordo di euro 27.500,^{00} (I.V.A., se dovuta, ed oneri a carico della Fondazione compresi), con erogazione per n.11 (undici) rate mensili posticipate di pari ammontare, a fronte dell'emissione di relativa regolare fattura e previa presentazione di certificazione di regolare svolgimento dell'attività richiesta, sottoscritta dal Responsabile della stessa (Direttore U.O.C.).

Nulla è dovuto a titolo d'indennità in caso di recesso, nei casi di risoluzione per cause di cui alla vigente normativa di riferimento ovvero per assenza o impedimento di qualsiasi natura che si protragga per oltre 1 mese.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo all'incaricato di darne preavviso di almeno 30 (trenta) giorni al Direttore Generale della Fondazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata (pec). La mancata osservanza del preavviso di cui ante comporterà la corresponsione da parte dell'incaricato di una indennità pari all'importo del compenso spettante per il periodo di mancato preavviso.

La risoluzione del presente contratto potrà avvenire, con decorrenza immediata, oltre che per gli obblighi statuiti espressamente dal contratto medesimo, per ogni altra ipotesi di giusta causa, nonché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza di interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 (trenta) giorni di preavviso senza che ciò produca a favore dell'incaricato alcun diritto al risarcimento di danni.

In particolare, qualora in qualsiasi momento l'incaricato si renda colpevole di gravi negligenze, è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

3014

Prot: 202000050488 04/06/2020 10:40:42 Proc: P-202000041669 Uff: DIR.SCIENTIFICA

Art. 7

Alla conclusione del presente contratto sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata, l'incaricato non avrà diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato nel trattamento pattuito di cui al precedente art. 5, di cui l'incaricato si dichiara completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo sarà proporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per la Fondazione al risarcimento per l'eventuale danno.

Art. 8

L'incaricato è assicurato per la Responsabilità Civile (RCT) e rischi professionali dalla Fondazione, fatto salvo il caso di dolo e/o colpa grave.

L'incaricato, in sede di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi della Legge n.24/2017, deve obbligatoriamente essere in possesso di idonea polizza assicurativa, con oneri a proprio carico, a copertura della responsabilità civile da colpa grave.

La polizza dovrà essere aggiornata, in caso di successive modifiche alla legge, variazioni alla stessa, emanazione di requisiti minimi di copertura, secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste da tali atti modificativi.

Art. 9

La Fondazione, con deliberazione n. 4/C.d.A./0038 del 28/05/2018, ha adottato il proprio "Codice etico - comportamentale" consultabile sul proprio sito www.sanmatteo.org.

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice medesimo.

Art. 10

L'incaricato esprime il proprio assenso per le finalità inerenti e conseguenti al rapporto instaurato con il presente contratto, all'utilizzo dei dati personali forniti ed alla loro trasmissione agli Enti istituzionalmente interessati, nonché alla pubblicazione sul sito www.sanmatteo.org del proprio curriculum nell'ambito dell'adempimento del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Art. 11

Il presente contratto, redatto in bollo competente sarà registrato in caso d'uso come di legge.

Le spese di bollo e di registro sono a carico dell'incaricato.

Prot: 202000050488 04/06/2020 10:40:42 Proc: P-202000041669 Uff: DIR.SCIENTIFICA

Art. 12

In caso di controversie le Parti eleggono la competenza del Foro di Pavia.

La sottoscritta Daniela Maria Teresa TROLETTI, lette le condizioni di cui sopra, le accetta senza riserve.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, lì 29/05/2020

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Carlo Nicora)

L'INCARICATO

(Dr.ssa Daniela Maria Teresa TROLETTI)

Daniela Trolett

3016

Prot: 202000050488 04/06/2020 10:40:42 Proc: P-20200041669 Uff: DIR.SCIENTIFICA

3017